

RAPPORTO

della Commissione della Legislazione
sul messaggio 15 novembre 1957 concernente l' aggiunta di un art. 10 bis
alla legge sulle tasse di successione

(del 13 giugno 1958)

La Commissione della Legislazione ha esaminato il messaggio 15 novembre 1957 del Consiglio di Stato, inteso a dare al Consiglio stesso la competenza di stipulare con i Cantoni confederati rapporti di reciprocità volti ad estendere alle istituzioni e a enti analoghi di quei Cantoni il beneficio dell' esenzione di cui all' art. 10 della legge sulle tasse di successione.

L' art. 10, alla lettera a), esentua dalla tassa di successione le istituzioni di pubblica utilità, gli stabilimenti di pubblica educazione, le opere di pubblica beneficenza nel Cantone e le casse pubbliche di assicurazione e malattia. L' esenzione gioca soltanto per le istituzioni e gli enti aventi domicilio nel nostro Cantone: ciò che risulta d' altronde dal testo della norma surricordata. Ne discendeva pertanto l' impossibilità di porre al beneficio dell' art. 10 quegli istituti che, pur soddisfacendo ai criteri legali, erano domiciliati nei Cantoni confederati, ancorchè questi ultimi avessero nella loro legge disposizioni analoghe alle nostre. Sennonchè i Cantoni confederati aventi norme legali analoghe hanno da tempo istaurata una politica di reciprocità, stipulando fra loro accordi bilaterali intesi a parificare, ai fini dell' esenzione, gli istituti e gli enti domiciliati fuori Cantone e quelli domiciliati nel Cantone, semprecchè l' altro Cantone usi il medesimo criterio.

Il Consiglio di Stato chiede ora l' autorizzazione per aderire a siffatto modo di procedere. Occorre a tale uopo creare una norma di competenza a favore del Consiglio di Stato, non prevista dalla legge. Di qui la domanda di adesione al messaggio, che propone l' inserimento nella legge sulle tasse di successione del 6 dicembre 1917 di un art. 10 bis.

La proposta disposizione, di portata estremamente limitata in un settore ben determinato della legislazione fiscale -tasse di successione-, non scalfisce affatto la norma generale secondo cui i concordati con gli altri Cantoni rimangono pur sempre di esclusiva competenza del Gran Consiglio.

Vi invitiamo pertanto a fare adesione al messaggio.

per la Commissione della Legislazione :

S. Zorzi, relatore

Bianchi - Induni - Nessi - Probst -
Riva - Tettamanti.